

stituzione di una scuola d'applicazione di fanteria a Caserta, passa all'ordine del giorno. »

Anche quest'ordine del giorno verrà trasmesso alla Commissione.

Comin. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Comin. Propongo che si sospenda la seduta per un'ora, per dar tempo alla Commissione di riferire.

Presidente. Onorevole Comin, non possiamo imporre alla Giunta di accettare il suo desiderio.

Comin. Ma osservo che di questi precedenti ve ne sono parecchi, e che le osservazioni dell'onorevole Nicotera e del ministro sulle conseguenze più che probabili di un rinvio di questa discussione, hanno pure un gran peso.

Presidente. Se la Giunta persiste a voler riferire domani, non le si può negare questa facoltà.

Nicotera. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Nicotera. Dal momento che l'onorevole nostro presidente crede (ed io debbo ritenere che egli creda bene) che il regolamento dia facoltà alla Giunta di riferire domani, io desisto da qualunque opposizione, e prego gli altri colleghi di fare altrettanto.

Solamente mi permetto di fare una proposta: che cioè, domani, al principio della seduta, la Commissione riferisca intorno a questa disposizione, procedendo intanto nella discussione delle altre disposizioni della legge. (*Sì! sì!*).

Presidente. Se la Camera è di questo avviso la sua proposta può essere accolta.

Debbo però ricordare alla Camera che domani bisognerà dare la precedenza alla discussione per la verifica dei poteri.

Nicotera. Io propongo che la seduta di domani, invece che alle due cominci al tocco; che la Commissione riferisca su questa parte rimasta in sospeso, e che quindi, esaurita la discussione di questa legge, si proceda nell'ordine del giorno.

Presidente. Dunque l'onorevole Nicotera propone che il seguito della discussione di questo disegno di legge sia iscritto come primo argomento nell'ordine del giorno di domani, e che la Camera deliberi di tenere seduta al tocco. Rimanendo inteso che, riservata la questione che si riferisce alla scuola di applicazione, noi possiamo continuare nell'esame del disegno di legge.

Chi approva questa proposta dell'onorevole Nicotera, è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Procederemo dunque nella discussione degli articoli.

Avverto la Camera che questo articolo 1° si compone di varie modificazioni introdotte negli articoli della legge sull'ordinamento del regio esercito.

S'intenderà quindi che la semplice lettura, se nessuno chiede di fare osservazioni in proposito, basti per ritenere approvate queste varie modificazioni; salvo poi a sottoporre all'approvazione della Camera l'articolo nel suo complesso, come si fa per gli allegati.

« Art. 1. Alla legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, n. 831 (serie 3ª), già modificata dalla legge 8 luglio 1883, n. 1468 (serie 3ª), sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

« Art. 5. *Nel titolo "Caporali" sopprimere le parole "Caporale furiere."*

« Art. 14. *Sostituire:*

« Il comando del corpo di stato maggiore consta di:

un comandante (generale d'esercito o tenente generale);

un comandante in 2° (tenente generale);

un ufficiale generale addetto (tenente generale o maggiore generale). »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzolini.

(*Conversazioni animate — Molti deputati ingombrano l'emiciclo*).

Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro posti e far silenzio.

Pozzolini. Onorevoli colleghi. Ho chiesto di parlare circa questa sostituzione da farsi all'articolo 14 nel desiderio di fare in brevi parole una raccomandazione che credo molto importante.

Comincio col dichiarare che approvo senza riserve, senza restrizioni, la facoltà che con questa sostituzione è concessa al ministro della guerra, di conservare l'ufficiale generale, che è addetto al comando dello stato maggiore, anche col grado di tenente generale.

Io credo questa disposizione da null'altro motivata che da vera e propria necessità di servizio nei rapporti disciplinari fra le varie autorità; e veggio in questo fatto una prova che il ministro intende di circondar sempre più di maggiore autorità e considerazione la carica di comandante il corpo di stato maggiore, che è nello stesso tempo il capo di stato maggiore dell'esercito. È per questo che io credo opportuno di domandare all'onorevole ministro, se egli non crederebbe oggi opportuno di determinarne meglio, e per legge, l'estensione